

Rileggendo i classici del lavoro/25

Ratto: contro una legge sul contratto e sul riconoscimento dei veri contratti collettivi

di Sara Prosdocimi

“Data la varietà di usi e consuetudini e di specie di contratti di lavoro esistenti in Italia è inopportuna una legge che crei e imponga un tipo astratto di contratto, col pericolo di danneggiare i lavoratori che dall’uso locale della giurisprudenza avessero già diritti maggiori”, così apre **Lorenzo Ratto nella relazione del Consiglio superiore del lavoro**, chiamato ad esaminare nella sessione del marzo 1905 il disegno di legge sul contratto di lavoro presentato alla Camera il 26 novembre dell’anno precedente (c.d. disegno di legge Cocco Ortu-Baccelli)¹.

Difatti, svariati tentativi vengono effettuati in questo periodo per attribuire riconoscimento giuridico alle associazioni sindacali ovvero accreditarne il lavoro: ruolo del Consiglio superiore del lavoro è di esprimere tramite questa relazione un parere ovvero di proporre modifiche al testo del disegno di legge. Non solamente **la proposta è ritenuta immeritevole di discussione se non per le poche, vaghe e cattive disposizioni in merito al contratto collettivo**, che in ogni caso sono da rivedersi e modificarsi, ma, anche per quanto concerne le stesse, il parere dell’autore e del Consiglio è quanto sia **inutile nonché pericolosa una legge che codifichi e cristallizzi il contratto collettivo di lavoro** (p.1).

Invero, lo stesso **si è andato sviluppando dagli usi e consuetudini della giurisprudenza dei probiviri** che, attraverso le proprie pronunce, hanno riconosciuto nel tempo diritti maggiori di quelli potenzialmente attribuiti o attribuibili tramite intervento legislativo con un contratto astratto o medio. È difatti indubbio come, ad **una varietà complessa e in continuo divenire qual è quella dei mercati del lavoro, allora come ora, non**

possa applicarsi un sistema statico, col pericolo di danneggiare entrambe le parti sociali.

Perché quindi una proposta di legge sul contratto di lavoro collettivo? Ratto afferma come la ratio della proposta di legge sia primariamente e fundamentalmente quella di **regolare le controversie collettive**. Invero, è evidente secondo l’autore come sia **il disegno di legge sia il controprogetto** (c.d. disegno di legge Chimirri) **non definiscano e interpretino in modo olistico l’essenza del contratto collettivo**.

In primis, poiché **le proposte riconoscono il contratto collettivo come unicamente quello stipulato fra le sole associazioni (datoriali e sindacali) riconosciute**. Secondariamente, perché **i disegni di legge identificano lo stesso alla stregua di mero equivalente del contratto individuale**.

Contrariamente, **il contratto collettivo è “altro”**. In virtù del principio di libertà di organizzazione operaia, dunque secondo i nuovi strumenti del neonato diritto operaio o collettivo, non è necessario che le parti firmatarie siano persone giuridiche. L’unico presupposto è che almeno una di esse rappresenti un gruppo, una collettività.

Inoltre, scopo del contratto non è la rappresentazione e trasposizione nel collettivo di quelli che sono i contratti individuali: afferma infatti Ratto come **il contratto collettivo “non è mai un contratto di lavoro”**, in quanto “quando dà diritto ad una prestazione, cessa di essere collettivo, anche se obbliga tutti i membri di una organizzazione” (p.3). Il contratto collettivo è invece

¹ L. Ratto, *Contro una legge sul contratto di lavoro*, in Estratto dal n.2 del Contratto di lavoro, 1905

funzionale a predeterminare il contenuto di futuri contratti individuali di lavoro.

Ne deriva come **lo scopo del contratto collettivo non si possa cercare** ovvero ricondurre alla funzione del contratto del diritto civile, ma debba essere cercato e distinto nella complessità e varietà degli interessi e delle parti sociali ovvero delle cause che gli stessi attori, che prendono parte allo scambio collettivo, attribuiscono al contratto di volta in volta.

Dal lato operaio, dunque, lo scopo del contratto non è giuridico, ma perlopiù politico e coincide con quello dell'organizzazione operaia: "è un investimento di un capitale di libertà individuale destinato alla produzione di libertà di grado superiore -ovvero la libertà che deriva dal collettivo-, specialmente politica. Anche in quanto mira alla conquista di una nuova concezione dell'azienda industriale ha scopo politico".

Ugualmente, dal lato imprenditoriale, il contratto collettivo non ha primariamente scopo giuridico ma "scopo economico, perché risponde al principio del tornaconto; purifica la concorrenza, eliminando la vecchia superstizione del diritto dell'imprenditore al lavoro dei suoi salariati prepara l'assetto giudiziario della lotta d'interessi tra quelle due forme di capitale e la commercializzazione del lavoro" (p.5).

Da tutto ciò se ne deduce come **il contratto collettivo, piuttosto che affermare o replicare per gruppi di soggetti la libertà contrattuale individuale, tende invece verso l'arbitrato obbligatorio**, ovvero verso una forma economico-sociale di aggregazione di interessi, più che (o solamente) giuridica.


La relazione "Contro una legge sul contratto di lavoro" che dunque Ratto scrive nel 1905, permette di riflettere anche sull'attualità di una cristallizzazione di alcune norme in materia giuslavoristica.

La dinamicità dei mercati del lavoro, le complesse e svariate funzioni cui ancor oggi risponde il collettivo, fanno infatti dubitare anche nell'attualità di una proposta di un tale tipo, che tenti di dare sistematizzazione ad uno strumento che invece per sua stessa essenza è variabile e adattivo.

Se dunque si può certamente discutere e riflettere sulla capacità del contratto collettivo di rispondere alle trasformazioni del mondo del lavoro, che sfidano la capacità della rappresentanza e l'attualità e tenuta degli strumenti, è altresì vero come il riconoscere nel collettivo la sola funzione giuridica, ovvero il limitare e sistematizzare quelli che sono gli interessi dinamici del

mercato e delle parti in alcune discipline legislative, riduca l'effettiva portata ed essenza del contratto.

Più, quindi, che un invito titolato "Contro una legge sul contratto", l'appello, implicito di Ratto e esplicito nell'attualità, è "del riconoscimento dei veri contratti collettivi" (p.2), ossia di ricercare le complesse e variegate funzioni del contratto collettivo, per poter dare effettiva risposta alle esigenze economiche, sociali e giuridiche dei mercati del lavoro.

Sara Prosdocimi
ADAPT Junior Fellow
 @ProsdocimiSara